

Determinazione

Oggetto: Regolarizzazione dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per urgenza del servizio di rimozione e smaltimento delle bombole di gas tecnici obsoleti a seguito di accertamento di condizioni di rischio e valutazione tecnica – a favore della ditta TECNO AMBIENTE S.R.L. Importo euro 10.000,00= oltre IVA (di cui euro 500, oneri per la sicurezza).

[CIG: B8A11DB440]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e ss.mm.ii., in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che all'art.4, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, stabilisce una serie di esclusioni in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di convenzioni quadro, di utilizzo della rete telematica e di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;

- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente al nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell'ANAC;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
 - le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
- Visto il Comunicato adottato dall'ANAC, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, che ha fornito indicazioni dettagliate per l'avvio del processo di digitalizzazione chiarendo in particolare che *“l'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili”*;
- – Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l'acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
- Dato atto che l'INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata *“U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement”* per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all'affidamento di contratti pubblici;
- Vista la richiesta effettuata in data 18/9/2025 (**RDA 1055.2025**) dal Sig. Francesco Aiello, C/TER afferente alla UO Logistica e manutenzione dell'INRiM, avente a oggetto, avente a oggetto il servizio di ritiro e smaltimento bombole esauste;
- Considerato che, a seguito di specifica valutazione condotta dall'Ing. Giovanni Scibilia in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), è stata accertata e formalmente dichiarata la presenza di condizioni di rischio connesse allo stoccaggio di bombole di gas tecnici all'interno di alcuni locali all'interno del campus in Strada delle Cacce, 91 – Torino;
- Valutato che la soluzione progettuale prospettata dal tecnico dell'impresa in data 18 luglio 2025, a valle delle indagini congiunte, è stata ritenuta pienamente congrua e risolutiva;
- Preso atto che dalla suddetta relazione tecnica emerge in modo inequivocabile uno stato di pericolo per l'incolumità del personale e la sicurezza dei luoghi, legato alla vetustà e all'inutilizzo dei suddetti materiali infiammabili;
- Visto il verificarsi di una situazione di assoluta urgenza;
- – Considerato che, in tali circostanze eccezionali, non è stato possibile seguire le ordinarie procedure di affidamento;
- Vista la sussistenza di circostanze di urgenza inderogabile, si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta TECNO AMBIENTE S.R.L., unico operatore economico in grado di garantire un intervento tempestivo come richiesto dalla criticità della situazione (All.2);
- Verificato che la ditta TECNO AMBIENTE S.R.L., con sede in Genova (GE), P.IVA 03868400106, possiede le necessarie abilitazioni, certificazioni e requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione di un intervento specialistico di tale natura (All.2);

- Dato atto che è necessario regolarizzare l'affidamento con l'emanazione della determina che, recependo il contenuto della su citata relazione, autorizzi l'affidamento diretto e l'avvio della successiva fase contrattuale.
- Dato atto che i recenti pareri del MIT del 26/02/2024 (nn. 2338, 2346, 2398) in merito all'indicazione del CCNL applicabile e del costo della manodopera anche agli affidamenti diretti, si precisa che, ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2, 3, D.Lgs. 36/2023, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stazione appaltante ritiene che per l'affidamento in questione, riguardando fornitura di materiale di laboratorio, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto sia il vigente CCNL Settore: COMMERCIO e SERVIZI;
- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
 - a) *valore dell'appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";
 - b) *oggetto dell'appalto: Servizi di sicurezza;*
 - c) *possesso, da parte dell'operatore economico affidatario TECNO AMBIENTE S.R.L., dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria;*
- Ritenuto che:
 - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Ritenuto che l'INRiM persegue il risultato dell'affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all'interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell'Istituto;

- Preso atto che l’art. 52 D.Lgs. n.36/2023 prevede che *“negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Ferma restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- Considerato che, secondo l’articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti possono individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
- – Visto l’Allegato I.2 - Attività del RUP, del D.Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina di dettaglio per la nomina, i requisiti di professionalità ed i compiti specifici attinenti al ruolo del RUP;
- Visto l’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in materia di conflitto di interessi;
- Valutate, in relazione alle caratteristiche del presente affidamento, le competenze professionali del personale afferente alla UO Logistica e manutenzione ed alla U.O. Approvvigionamenti, competente per materia e per valore;
- Ritenuto, pertanto, che il ruolo di responsabile del progetto per la procedura in oggetto possa essere svolto dal Responsabile della U.O. Logistica e manutenzione, Sig. Giovanni Di Palermo;
- Ritenuto che il ruolo di responsabile di procedimento per la fase di affidamento del contratto possa essere svolto dalla Dott.ssa Daniela Cutugno, funzionario responsabile della U.O. Approvvigionamenti dell’INRiM, ex artt. 4, 5, 6 e 6 bis L. n. 241/90;
- Sentiti gli interessati, in particolare in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo agli stessi;
- Sentito il RUP, in particolare in riferimento ai compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi come definiti dall’articolo 6, comma 2, lettera g), dell’Allegato I.2, del D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

- 1) Di regolarizzare l'affidamento diretto, già effettuato in stato di necessità e urgenza, alla ditta TECNO AMBIENTE S.R.L., con sede in via Geirato 81 - 16138 -Genova (GE), P.IVA 03868400106, Pec: tagenova@pec.tecnoambientegroup.it, per il servizio di "rimozione e smaltimento delle bombole di gas tecnici obsoleti" per un importo complessivo di euro 12.200,00 = (dodicimilaeduecento) IVA inclusa (di cui euro 500 per oneri sulla sicurezza), come da preventivo allegato, che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che l'intervento è stato già eseguito a seguito dell'affidamento urgente finalizzato alla immediata eliminazione delle condizioni di rischio;

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza - Scrittura anticipata n. 10527 del 1° ottobre 2025 dell’e.f. 2025 del Bilancio dell’Istituto;

Clausola di perfezionamento del contratto:

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia (art. 50), il contratto si intende perfezionato per corrispondenza, anche tramite PEC o sistemi di recapito certificato qualificato (Reg. UE 910/2014).

Clausola su verifiche e conseguenze:

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/self declaration. La stazione appaltante si riserva di verificare a campione le dichiarazioni. L'esito negativo comporterà:

- a) risoluzione del contratto;
- b) pagamento limitato alle sole prestazioni eseguite e utili;
- c) applicazione di una penale del 10% del valore del contratto;
- d) comunicazione all'ANAC;
- f) sospensione da uno a dodici mesi dalle procedure dell'amministrazione.

Referente tecnico e responsabile del collaudo: Sig. Francesco Aiello;

- 3) di nominare Responsabile unico del progetto il Sig. Giovanni Di Palermo e del procedimento in oggetto la Dott.ssa Daniela Cutugno;
- 4) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Si allega:

- 1. preventivo di TECNO AMBIENTE S.R.L.;
- 2. relazione tecnica.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005